

**ORIGINALE**



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE**  
**PER LA LOMBARDIA**  
**MILANO**  
**SEZIONE III**

Registro Ordinanze: 1135/2007  
Registro Generale: 2200/2007

nelle persone dei Signori:  
**DOMENICO GIORDANO** Presidente  
**RICCARDO GIANI** Ref.  
**VINCENZO BLANDA** Ref. , relatore  
ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella Camera di Consiglio del 15 Novembre 2007

Visto il ricorso 2200/2007 proposto da:

*ASSOCIAZIONE DEI CARABINIERI IN SERVIZIO "PASTRENGO"*  
rappresentato e difeso da:

*CAMMARERI VITO DANIELE*  
con domicilio eletto in MILANO 4044AF  
*VIA BARACCHINI 7*  
presso  
*CAMMARERI VITO DANIELE*

contro

*MINISTERO DELLA DIFESA*  
rappresentato e difeso da:  
*AVVOCATURA DISTR. DELLO STATO*  
con domicilio eletto in MILANO  
*VIA FREGUGLIA, 1*  
presso la sua sede;  
*COMANDO GENERALE ARMA DEI CARABINIERI*

**per l'annullamento, previa sospensione dell'esecuzione,**  
del decreto del Ministro della Difesa, senza numero, datato 3 agosto 2007, e  
notificato in data 06.09.2007 con il quale è stato revocato l'assenso alla costituzione  
dell'Associazione "Pastrengo"; del provvedimento prot. N. 1/2961/26-37-2-2003  
datato 22 agosto 2007, notificato in data 28.08.2007; della nota prot. N. 175/1-7-del  
22/07 dell'Ufficio Legislazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri  
con il quale è stato proposto la revoca della autorizzazione ministeriale, nonché di  
tutti gli atti connessi.

Visti gli atti e i documenti depositati con il ricorso;

Vista la domanda di sospensione della esecuzione del provvedimento impugnato,  
presentata in via incidentale dal ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di:

Udito il relatore Ref. VINCENZO BLANDA e uditi altresì i procuratori delle parti presenti come da verbale;

Vista l'istanza per regolamento di competenza presentata dinanzi a questo T.A.R. con istanza del 9 novembre 2007 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, che adduce l'incompetenza di questo Tribunale e la competenza del T.A.R. per il Lazio, posto che il provvedimento impugnato proviene da un organo centrale dello Stato non avente efficacia territorialmente limitata;

Considerato che la associazione ricorrente non ha manifestato il proprio accordo sulla remissione del ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio;

- che l'istanza di regolamento di competenza dell'Amministrazione resistente risulta ammissibile in quanto regolarmente notificata al procuratore della ricorrente e non manifestamente infondata;

- che la predetta istanza non appare manifestamente infondata in quanto gli atti impugnati, riguardando un'associazione nazionale, hanno efficacia indifferentemente estesa a tutto il territorio nazionale;

- che, in ragione di quanto sopra, deve procedersi alla trasmissione del fascicolo di causa al Consiglio di Stato, ai sensi del citato art. 31, comma 5, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Considerato peraltro che in ragione del principio di effettività della tutela giurisdizionale il Collegio debba pronunciarsi sulla domanda di sospensiva;

Premesso che il ricorso richiede gli approfondimenti propri della fase di merito da parte del giudice che sarà ritenuto competente;

Rilevato, ad un sommario esame delle deduzioni e degli atti di causa, che i presupposti richiamati nel decreto ministeriale impugnato non appaiono corroborati dalla documentazione in atti, posto che:

- l'incertezza in ordine ai vertici associativi sembra superata dalla decisione assunta in sede cautelare dal Tribunale di Padova in data 2.3.2006 (doc. 16 ricorrente);

- l'incapacità di onorare le obbligazioni contratte dall'Amministrazione appare determinata dalla stessa condotta dell'Amministrazione che non ha provveduto a corrispondere all'associazione le trattenute mensili operate sulle buste paga degli iscritti quali quote associative;

- la "deriva sindacale" si basa su circostanze ed episodi che non appaiono particolarmente significativi;

- i rilevanti debiti contratti dall'associazione derivano da condotte tenute da soggetto estraneo all'associazione, nei confronti del quale pende procedimento penale a seguito di querela presentata dal medesimo consorzio associativo;

Ritenuto che sussistono gli estremi previsti dall'art. 21, 7° comma, della legge 6.12.1971, n. 1034, in quanto la revoca impugnata impedirebbe la prosecuzione dell'attività associativa;

#### P.Q.M


Accoglie la suindicata domanda incidentale di sospensione.

Manda alla Segreteria affinché trasmetta il fascicolo di causa al Consiglio di Stato.

La presente ordinanza sarà eseguita dalla Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

MILANO, li 15 Novembre 2007

Il Presidente



Il Relatore

